

CENTRI ESTIVI

Domanda

Richiesta di informazioni inerenti ai centri estivi 2020: per quanto riguarda il servizio mensa ci sono ulteriori regole da seguire, viste le linee guida all'Allegato 8 del D.P.C.M. del 11/06/2020 e le linee guide della Regione FVG?

Risposta

Al fine di garantire requisiti di sicurezza e igiene alimentare durante l'attività di preparazione (in caso di cucina interna) e di somministrazione di pasti destinati ai minori e al personale del centro estivo si ritiene necessario il rispetto di:

1. norme inerenti l'igiene e la sicurezza alimentare previste dai Regolamenti Comunitari e altre normative di settore;
2. precauzioni generali per il contrasto della diffusione del virus SARS-COV-2 (distanziamento fisico, uso corretto di mascherine, igiene frequente ed accurata delle mani, ecc.);
3. precauzioni di igiene e sicurezza alimentare da integrare rispetto a quanto già indicato al punto 1, (ad esempio la riorganizzazione dei processi quali la gestione delle pulizie/disinfezione), esposte nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2. Versione del 19 aprile 2020](#);
4. misure specifiche ulteriori, previste dalle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2", approvate con Delibera della Regione FVG n.804 del 29/05/2020. Nella fattispecie, per quanto attiene il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti si prevede:
 - a. di specificare nel "Progetto organizzativo del servizio offerto" se si prevede la preparazione dei pasti con l'utilizzo di una cucina interna, oppure si prevede la somministrazione dei pasti attraverso il servizio di fornitura di monoporzioni (indicata per chi non dispone di una cucina interna). E' consentito, inoltre, il "pranzo al sacco" portato da casa.
 - b. di lavare stoviglie e bicchieri non monouso in lavastoviglie alla massima temperatura, è tuttavia raccomandato l'uso di stoviglie e bicchieri monouso;
 - c. di sanificare i tavoli prima e dopo il pranzo, e comunque di eseguire una pulizia giornaliera di tutte le superfici più volte al giorno con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm), garantendo l'areazione dei locali chiusi;
 - d. di effettuare l'igiene delle mani prima e alla fine del pranzo da parte dei minori e degli operatori;
 - e. di mantenere durante il pranzo la distanza di almeno 1 metro fra i presenti, se indoor, a seconda delle dimensioni del locale, va garantita la presenza di un singolo gruppo di minori nella stessa stanza, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o, in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli;

- f. l'importanza di favorire l'organizzazione per turni l'utilizzo di spazi comuni come durante il momento del pasto, con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali;
- g. di controllare che non avvengano scambi di bicchieri/posate/tovaglioli;
- h. anche durante la merenda si raccomandano igiene delle mani e mantenimento della distanza di sicurezza.

In merito alla gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali indoor e delle superfici, si rimanda ai Rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità: [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#) ; [Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020](#) ; [Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020](#)

Domanda

Buongiorno, vorremmo organizzare un centro estivo presso le nostre strutture, completamente all'aperto.

Abbiamo letto le linee guida regionali e ci sono sorti i seguenti dubbi:

- **è previsto il tampone per gli operatori, dove va fatto? È obbligatorio anche nei centri estivi organizzati privatamente o solo in quelli comunali?**
- **viene menzionato il PROGETTO ORGANIZZATIVO che include le modalità per la verifica delle condizioni di salute del personale e dei bambini in accordo con le competenti autorità sanitarie locali, chi sono queste autorità e come le possiamo contattare?**

Risposta

La delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 relativa alle nuove *“Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”* prevedono che *“gli operatori devono essere sottoposti a eventuali verifiche dello stato di salute secondo le indicazioni delle autorità sanitarie competenti”*, pertanto tale precauzione non è vincolante per l'apertura del centro estivo.

Domanda

In merito ai centri estivi avrei necessità di avere alcuni chiarimenti:

- 1) SOMMINISTRAZIONE PASTI: è possibile scodellare i pasti o è ammessa solo la somministrazione di pasti pre confezionati?**
- 2) FORMAZIONE OPERATORI: Quando avverrà la formazione degli operatori? Che durata hanno gli incontri? Danno diritto al conseguimento di un attestato? Si faranno in presenza o a distanza?**
- 3) I DPI verranno distribuiti dall'azienda sanitaria? Quali sono i DPI da usare per gli operatori?**
- 4) Gli operatori e i bambini verranno sottoposti a tampone? Se sì con quale frequenza?**

- 5) Sarà possibile che un operatore gestisca più gruppi nell'arco della settimana? Oppure un operatore dovrà occuparsi di un solo gruppo?
- 6) Il Responsabile può essere referente di più operatori?
- 7) Quali sono le info in merito alla pulizia dei locali dopo ciascuna giornata di centro estivo?

Risposta

1) Lo sporzionamento dei pasti può essere effettuato quando gli stessi sono preparati presso la cucina interna della struttura. Nel caso di assenza di cucina interna, la somministrazione avverrà attraverso la distribuzione di pasti in monoporzione (si raccomanda l'utilizzo di stoviglie monouso) preparati da ditta esterna. E' consentito, inoltre, il "pranzo al sacco" portato da casa.

2) Per quanto riguarda la formazione degli operatori dei centri estivi per minori, l'ASFO ha provveduto alla pubblicazione nel sito aziendale, in una specifica sezione dedicata, di una raccolta di video (visionabili online) e documenti scaricabili che potranno essere utilizzati dagli operatori/volontari e dai soggetti gestori per adempiere alla responsabilità formativa in materia di misure generali di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19. L'utilizzo degli strumenti formativi messi a disposizione dall'ASFO non darà diritto al conseguimento di un attestato formativo. Tuttavia, sarà cura del soggetto gestore garantire che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.

3) La fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori è garantita dal Soggetto Gestore (capitolo 4. "Soggetto Gestore" della delibera regionale n. 804 del 29/05/2020). I DPI da utilizzare sono indicati dal proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito dal personale munito di DPI (guanti, mascherina e visiera protettiva) e verrà utilizzato materiale monouso.

4) No, il test del tampone COVID-19 non è previsto. Con la delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 sono state emesse le nuove *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"* le quali prevedono che *"gli operatori devono essere sottoposti a eventuali verifiche dello stato di salute secondo le indicazioni delle autorità sanitarie competenti"*.

5) È possibile, tuttavia le linee guida regionali prevedono che debba essere garantita la continuità di relazione fra gli operatori e piccoli gruppi di bambini/adolescenti, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Le due condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. In merito agli spazi, si ribadisce l'importanza di favorire le attività all'aperto e di organizzare per turni l'utilizzo di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.

6) La figura del Coordinatore responsabile, prevista all'articolo 8 del Decreto Del Presidente della Regione 22 maggio 2001, N. 0190/Pres., può essere unica per più operatori.

7) Dopo ciascuna giornata del centro estivo, il soggetto gestore deve garantire la pulizia di tutti i locali e la sanificazione (ovvero detersione più disinfezione) secondo quanto indicato al punto 2.1 *"Linee guida*

regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2":

- Sanificare i locali una volta al giorno e i servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm).
- Quando l'uso dell'ipoclorito di sodio non è adatto al materiale da trattare (es. telefono, apparecchiature di controllo a distanza, maniglie delle porte, pulsanti dell'ascensore, ecc.) utilizzare alcol etilico al 70%.
- Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.
- Eseguire la disinfezione giornaliera delle superfici con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm).
- Arieggiare frequentemente i locali.
- Quando possibile, usare solo materiali di pulizia monouso; gli attrezzi per la pulizia non porosi vanno disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%.

Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle indicazioni contenute nel [Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 maggio 2020](#) - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor" e successive modifiche.

Domanda

In merito ai centri estivi avrei necessità di avere alcuni chiarimenti:

- 1) Operatori: con il termine generico "operatore" si definisce uno specifico profilo professionale? È richiesta la maggiore età degli operatori?;**
- 2) Volontari: è prevista la figura del volontario in supporto agli operatori? Nel caso sia prevista la figura del volontario è richiesta la maggiore età?;**
- 3) Triage: per agevolare l'accoglimento dei ragazzi, evitare assembramenti, è possibile sostituire la rilevazione giornaliera della temperatura con un'autocertificazione del genitore?**
- 4) Iscrizione al centro estivo: è sufficiente un'autocertificazione attestante il buono stato di salute dei bambini fornita dai genitori per l'iscrizione ai centri estivi?**
- 5) Gestione gruppi: "è preferibile che i gruppi siano formati da bambini/adolescenti provenienti dal minor numero possibile di gruppi familiari. Le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione)" queste limitazioni diventano una criticità per la gestione degli spazi, delle risorse e della gestione dei ragazzi.**

Risposta

1) Per operatori si intendono persone maggiorenni e in possesso di diploma di scuola media superiore, ovvero diploma della scuola dell'obbligo e con un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni. Il possesso dell'attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale nell'animazione nell'area minori riconosciuti ai sensi della legge regionale 76/1982 costituisce titolo preferenziale. Sono da considerarsi operatori di area educativa anche i soggetti abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive. Gli operatori possono essere coadiuvati da altri soggetti non aventi i requisiti richiesti, che comunque non vanno conteggiati al fine del calcolo del rapporto numerico operatori/minori

(articolo 8, lettera b, del D.P.Reg 22 maggio 2001, n. 0190/Pres “Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13”).

2) “Nell’ambito di progetti rivolti ai minori di età superiore ai tre anni, per le attività di supporto è consentito avvalersi anche dell’attività di volontari minorenni di età non inferiore a 16 anni” (delibera regionale n. 804 del 29/05/2020).

3) La delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 consente l’accoglimento di operatori/minori/personale esterno esclusivamente dopo essere stati sottoposti (all’ingresso della struttura) alla misurazione della temperatura corporea, non prevedendo la possibilità alternativa della presentazione dell’autocertificazione.

4) La Delibera regionale n. 804 del 29/05/2020 non impone ai genitori/familiari del minore l’obbligo di presentazione, ai fini dell’iscrizione al servizio offerto, di un’autocertificazione attestante il buono stato di salute dei bambini, ma l’assunzione e l’accettazione condivisa tra l’ente gestore e le famiglie di tutte le prescrizioni necessarie al contenimento della diffusione del COVID 19 e alla corretta e puntuale applicazione del protocollo di accoglienza, cura e gestione dei minori. Tuttavia, in caso di bambini con patologie specifiche e/o con disabilità o in caso di familiare/convivente del bambino affetto da condizioni che possano determinare maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2, si sottolinea l’importanza delle valutazioni cliniche del Pediatra e del Medico di Medicina Generale in relazione all’idoneità alla frequenza del servizio per l’infanzia (il “Patto di corresponsabilità”).

5) Al fine di contenere la diffusione del contagio, sia a livello nazionale che a livello regionale, sono elementi fondamentali e imprescindibili:

- il numero e l’età dei bambini e adolescenti accolti, devono essere calcolati nel rispetto dello spazio disponibile tale da garantire il distanziamento fisico e determinati dal contingentamento del numero dei minori presenti nel servizio e dagli spazi a disposizione;
- l’organizzazione delle attività ricreativa ed educativa prevedendo spazi adeguati e piccoli gruppi di bambini (è preferibile che i gruppi siano formati da bambini/adolescenti provenienti dal minor numero possibile di gruppi di familiari); inoltre, le attività devono evitare i possibili contatti tra gruppi diversi di bambini (evitare attività di intersezione) in modo che, nell’eventualità di un caso di COVID19, venga limitata la possibilità di contagio e favorito il monitoraggio dei contatti.

Strategie da poter adottare per ovviare alle criticità:

- favorire le attività all’aperto;
- organizzare per turni l’utilizzo di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l’obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.

Domanda

In merito ai centri estivi avrei necessità di avere alcuni chiarimenti:

- 1) In caso di eventuali contagi su chi ricade la responsabilità : sull’ Ente gestore (Cooperativa) o sull’ Ente organizzatore (Comune) ?**
- 2) Fino all’anno scorso, i nostri centri estivi si avvalevano della collaborazione di ragazzi volontari di età compresa tra i 13 e i 19 anni , che non concorrevano al rapporto numerico animatore/utente previsto dalla normativa. E’ possibile continuare a prevedere questo supporto? Se si, con quali criteri?**
- 3) Quali attività sportive possono praticare i ragazzi frequentanti i centri estivi?**

- 4) L'istruttore dell'associazione sportiva che collabora nella realizzazione del centro estivo può seguire in momenti diversi della giornata gruppi diversi di utenti?
- 5) Possiamo accogliere utenti di altri Comuni e Regioni?
- 6) Finanziamenti: Sono previsti dei finanziamenti regionali per l'erogazione del servizio? Se sì, gli stessi verranno erogati a: Comuni, Cooperative o Famiglie? Quali le tempistiche?
- 7) Nel caso di attivazione del servizio per l'intera giornata e prevedendo il servizio mensa, quali le modalità di gestione dello stesso? (pranzo al sacco/pranzi preconfezionati).

Risposta

1) Non sono previste responsabilità se vengono rispettate le indicazioni riportate sul proprio Progetto organizzativo del servizio offerto, condiviso preventivamente con il Comune e con l'Azienda Sanitaria territorialmente competenti.

2) È consentito avvalersi anche dell'attività di volontari minorenni di età non inferiore a 16 anni, purché nell'ambito di progetti rivolti ai minori di età superiore ai tre anni (delibera regionale n. 804 del 29/05/2020).

3) Possono essere svolte tutte le attività sportive nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da covid-19 specificate nelle *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"* (DGR n. 804 del 29/05/2020). A seguito si elencano alcuni aspetti da tenere in considerazione, previsti dalla normativa precedentemente citata:

- Evitare il più possibile le attività che prevedono il contatto diretto fra le persone e attraverso oggetti toccati da più persone;
- Favorire formule di accoglimento e accudimento dei bambini più piccoli che prevedano attività singole e non di gruppo, come ad esempio colorare schede, giocare con le costruzioni, leggere fiabe, giocare con paste modellatrici, favorire ogni attività al banco. Lo stesso vale per le attività dei ragazzi, che devono privilegiare modalità che permettano di adoperare tutte le possibili misure di distanziamento fisico finalizzate a contenere il rischio di contagio;
- Le attività di ciascuno dei piccoli gruppi di minori devono essere organizzate dagli operatori mantenendo sempre alto il livello di attenzione alle precauzioni igienico-sanitarie. È fondamentale inserire nel contesto delle diverse iniziative ludiche/ricreative occasioni di educazione per i minori, anche attraverso la progettualità di modalità creative e innovative per favorire l'adozione di comportamenti corretti da parte dei bambini (ritualità del momento dell'igiene delle mani, associazione di intermezzi musicali alle diverse azioni, uso di materiale visivo, ricorso a accorgimenti particolari per mantenimento della distanza di sicurezza, ecc.);
- Si raccomanda la riduzione di materiale ludico a cui il bambino accede in autonomia e la messa a disposizione del solo materiale utile al gioco/attività del momento. Vanno inoltre limitati al massimo gli spostamenti dei bambini e degli operatori all'interno degli ambienti del servizio.

4) È possibile, tuttavia le linee guida regionali prevedono che debba essere garantita la continuità di relazione fra gli operatori e piccoli gruppi di bambini/adolescenti, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Le due condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.

5) Sì, è possibile previa iscrizione secondo le modalità comunicate dal gestore. Nel caso in cui vi siano domande in sovrannumero rispetto ai posti disponibili si applicano i seguenti criteri di priorità:

- minori appartenenti a nuclei familiari, anche mono genitoriali, con genitori lavoratori in servizio e assenza di rete parentale a supporto;
- minori appartenenti a nuclei familiari in condizione di documentata fragilità in carico ai servizi sanitari e/o sociali;
- minori certificati.

Qualora l'attività ludico ricreativa estiva sia organizzata negli spazi di nidi di infanzia, scuole dell'infanzia risulta prioritario l'accoglimento di minori che, prima della sospensione, già utilizzavano tali servizi educativi. Qualora anche a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità, il numero dei minori accoglibile è superiore ai posti disponibili, si applica il criterio della data di presentazione della domanda o altro criterio individuato dal gestore.

6) In relazione ad aspetti relativi a finanziamenti economici, si suggerisce di rivolgersi alle competenti Strutture Regionali.

7) Le *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"* prevedono che le strutture dotate di cucina interna possano preparare e somministrare i pasti ai minori e agli operatori mentre le strutture prive di cucina in loco dovranno somministrare i pasti in monoporzione (in quest'ultimo caso si raccomanda l'utilizzo di stoviglie monouso). È consentito, inoltre, il "pranzo al sacco" portato da casa.

Domanda

Per i centri estivi chiedo brevemente:

- 1) è possibile prevedere il pranzo al sacco per i bambini/ragazzi che faranno l'intera giornata?**
- 2) è possibile che un operatore segua più di un gruppo nell'arco della giornata, ad esempio il mattino 4 ore con un gruppo e il pomeriggio 4 ore con un altro gruppo?**
- 3) infine, anche se non credo sia di sua competenza, sono previste linee contributive per i comuni o gli enti gestori per le sanificazioni?**

Risposta

1) Le *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"* prevedono che le strutture dotate di cucina interna possano preparare e somministrare i pasti ai minori e agli operatori mentre le strutture prive di cucina in loco dovranno somministrare i pasti in monoporzione (in quest'ultimo caso si raccomanda l'utilizzo di stoviglie monouso). È consentito, inoltre, il "pranzo al sacco" portato da casa.

2) È possibile, tuttavia le linee guida regionali prevedono che debba essere garantita la continuità di relazione fra gli operatori e piccoli gruppi di bambini/adolescenti, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. Le due condizioni proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo. In merito agli spazi, si ribadisce l'importanza di favorire le attività

all'aperto e di organizzare per turni l'utilizzo di spazi comuni (es durante il momento del pasto) con l'obiettivo di ridurre il numero delle persone presenti contemporaneamente nei medesimi locali.

3) In relazione ad aspetti relativi a finanziamenti economici, si suggerisce di rivolgersi alle competenti Strutture Regionali.

Domanda

Buongiorno, in quanto presidente di una associazione che sta organizzando un centro estivo, ero interessato a sapere, viste le linee guida del 29 maggio se è possibile far portare il cibo da casa agli accompagnatori in borse frigo col nome del minore da consegnare agli operatori e da custodire in locale interdetto ai bambini per la somministrazione successiva del pranzo e della merenda tramite stoviglie e bicchieri monouso. Età dei bambini 6-11 anni. Il dubbio nasce anche con riferimento allo schema di patto di corresponsabilità scaricabile nel sito della regione in cui si dice di evitare che vengano portati da casa giochi, regali, cibo ecc (vedasi allegato). mi risulta che nelle linee guida si fa riferimento all'esclusione dei soli oggetti da casa, mentre si rimanda all'istituto superiore per la sanità in merito ai pasti. Inoltre....La merenda è considerata a parte? Sappiamo della possibilità di servizi di catering ma ci stiamo informando anche per soluzioni alternative possibili.

Risposta

Le *“Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”* prevedono che le strutture dotate di cucina interna possano preparare e somministrare i pasti ai minori e agli operatori mentre le strutture prive di cucina in loco dovranno somministrare i pasti in monoporzione (in quest'ultimo caso si raccomanda l'utilizzo di stoviglie monouso). E' consentito, inoltre, il *“pranzo al sacco”* portato da casa.

Per quanto riguarda la merenda potrà essere fornita dal genitore/familiare/accompagnatore, consegnata agli operatori/volontari che, dalla consegna alla somministrazione al minore, dovranno garantire il rispetto:

- 1) dei requisiti di base di igiene e di sicurezza alimentare, previsti dai Regolamenti Comunitari e altre normative di settore (come il rispetto della catena del freddo);
- 2) delle precauzioni generali per il contrasto della diffusione del virus SARS-COV-2 (distanziamento fisico, uso corretto di mascherine, igiene frequente ed accurata delle mani, ecc.);
- 3) delle misure specifiche integrative, previste dalle *“Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludico e ricreative per minori: interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2”*:
 - a. durante la merenda si raccomandano igiene delle mani e mantenimento della distanza di sicurezza;
 - b. lavare stoviglie e bicchieri non monouso in lavastoviglie alla massima temperatura, è tuttavia raccomandato l'uso di stoviglie e bicchieri monouso;
 - c. sanificare i tavoli prima e dopo il pranzo, e comunque di eseguire una pulizia giornaliera di tutte le superfici più volte al giorno con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm), garantendo l'aerazione dei locali chiusi;
 - d. mantenere la distanza di almeno 1 metro fra i presenti, se indoor, a seconda delle dimensioni del locale, va garantita la presenza di un singolo gruppo di minori nella stessa stanza, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o, in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli;

e. controllare che non avvengano scambi di bicchieri/posate/tovaglioli.

Domanda:

Buongiorno,

rispetto ai Centri Estivi per l'estate 2020 sono a porre i seguenti quesiti:

- 1) Nel caso di centri estivi rivolti ai bambini della fascia d'età 3-6 anni (Scuola dell'Infanzia), saranno presenti alcuni bambini dell'ultimo anno che hanno da poco compiuto 6 anni. Per loro vale l'obbligo di utilizzo della mascherina
- 2) "Sanificare ... i servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm)" significa che non vale la norma prevista dalle linee guida nazionali "I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati"?
- 3) Nel caso in cui un appalto per la gestione del centro estivo non comprenda il servizio di pulizie (che normalmente veniva effettuato da ditta di pulizia esterna a cui l'ente affidava il servizio di pulizia di centri estivi e altri servizi comunali), come ci si può comportare con riferimento al punto 4 comma 3 delle Linee guida ("Il soggetto gestore deve garantire, prima dell'apertura e durante il periodo di svolgimento dell'attività, la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti secondo quanto indicato al punto 2.1 delle presenti linee guida)? In questo caso è il comune l'ente gestore e quindi continua a dare in appalto il servizio di pulizia alla ditta esterna di pulizie, oppure il servizio di pulizie viene affidato alla cooperativa che gestisce il centro estivo?
- 4) Nel caso di refettorio sufficientemente grande da ospitare più di un gruppo per turno, quale distanza va garantita tra un gruppo e l'altro?

Risposta

Buongiorno,

in merito alla sua domanda si comunica quanto segue:

- 1) Sì, ai sensi della DGR 804/2020 i bambini che hanno compiuto 6 anni hanno l'obbligo di indossare la mascherina, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata;
- 2) L'Ordinanza contingibile e urgente n. 14/PC del Presidente della Regione del 17 maggio 2020, consente a partire dal 03 giugno 2020, lo svolgimento di attività diurne ludiche, ricreative ed educative, a favore di minori [...]. Nella suindicata Ordinanza è stato precisato che tali attività [...] dovranno essere svolte nel rispetto di protocolli di sicurezza e di linee guida regionali. Pertanto vanno considerate, quale riferimento, le indicazioni contenute nelle *"Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2"* di cui alla DGR 804/2020;
- 3) Spetta al Soggetto Gestore garantire, prima dell'apertura e durante il periodo di svolgimento dell'attività, la sanificazione o pulizia di tutti i locali e di tutti gli oggetti secondo quanto indicato al punto 2.1 delle suddette linee guida;
- 4) Durante il pranzo va mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra i presenti, se indoor, a seconda delle dimensioni del locale, va garantita la presenza di un singolo gruppo di minori nella stessa stanza, prevedendo, se necessario, dei turni o utilizzando più locali o, in caso di locali più ampi, distanziando i tavoli.

Domanda:

Buongiorno, in merito ai centri estivi abbiamo un ulteriore quesito da porre: come deve comportarsi l'Ente Gestore in merito all'obbligo di vaccinazione degli utenti?

Risposta:

Buongiorno,

in relazione alla sua richiesta, si comunica che per le attività educative, ludiche e ricreative per minori di cui alla D.G.R. n.804 del 29/05/2020, l'Ente Gestore non è tenuto alla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale degli utenti.

Domanda:

Buongiorno, in qualità di RSPP di alcune Scuole, sull'organizzazione dei centri estivi che le stesse vogliono intraprendere avrei necessità di sapere se le mascherine ad uso del personale, come previsto da linee guida, possono essere quelle in tessuto (dette di comunità) data anche la possibilità di averle colorate e rendere l'impatto pedagogico dei bimbi meno forte?

Risposta:

Buongiorno,

in merito alla sua richiesta si comunica che, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del DPCM 11/06/2020, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Resta salvo l'utilizzo di idonei DPI per i lavoratori da utilizzare come da indicazioni del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Ai sensi dell'allegato 12 del DPCM 11/06/2020 è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). In particolare sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'*articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'*articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9*.

Domanda:

Buongiorno, rappresento una cooperativa che opera in un comune del Pordenonese. Con l'amministrazione locale volevamo organizzare i centri estivi raggruppando i ragazzi di più paesi limitrofi svolgendo le attività presso una struttura ricettiva attiva presso il comune. Vorrei sottoporre alcuni quesiti per allineare la mia società con i requisiti, in particolare:

- **il DVR deve essere aggiornato con le specifiche COVID?**
- **la figura del RSPP viene fornita dall'UTI, dall'ASFO oppure è a mio carico?**
- **il progetto organizzativo viene redatto da un ente comune a tutte le organizzazioni oppure viene redatto dal proprio RSPP e approvato dall'ASFO?**

Risposta:

Buongiorno,

in merito alla sua richiesta si comunica che il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato con riferimento al rischio Covid-19 solo laddove l'attività preveda l'esposizione a Rischio Biologico.

Nella maggioranza dei comparti lavorativi, l'esposizione a Covid-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell'attività svolta: il rischio biologico da Covid-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico; pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale, valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.

Si ricorda che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro.

Si ricorda che spetta al Soggetto Gestore elaborare il progetto organizzativo del servizio contenente almeno gli elementi di cui al punto 5 e inviarlo al Comune nel cui territorio si svolge l'attività, al fine di acquisirne l'approvazione preventiva necessaria per l'avvio dell'attività stessa e trasmettere, contestualmente all'invio di cui al punto 1, il progetto all'Azienda sanitaria per i successivi adempimenti di competenza relativi al rispetto delle precauzioni igienico sanitarie.

Si ricorda che spetta al Soggetto Gestore elaborare il progetto organizzativo del servizio contenente almeno gli elementi di cui al punto 5 e sulla base di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, la procedura per l'avvio delle Attività estive COVID-19, a partire dal 15 giugno 2020, avverrà attraverso procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A tal fine è stato aggiornato il procedimento nel portale SUAP regionale.

I Comuni non dovranno rilasciare nulla osta o autorizzazione definitiva.

Resta l'obbligo in capo ai gestori di inoltrare all'ASFO il progetto organizzativo del servizio offerto (secondo le modalità descritte sul sito aziendale - https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/centri_estivi.html).

Domanda

Buongiorno, in qualità di RSPP di alcune Scuole, sull'organizzazione dei centri estivi pongo il seguente quesito: nelle linee guida non è chiaro il comportamento da tenere con il gruppo in caso di operatore o bambino che presenta sintomi influenzali; ovvero: dopo il ritiro del bimbo da parte del genitore o la mancata presenza dell'operatore o del bambino a causa di sintomi influenzali, il gruppo nella sua totalità (operatori e bambini) dovranno sospendere la loro presenza presso il centro estivo fino a certezza di negatività al covid19? o potranno proseguire le loro attività?

Risposta:

Buongiorno, in relazione al suo quesito riguardante la gestione del gruppo (operatori e bambini) nel caso in cui sia presente un soggetto (operatore o bambino) che presenti sintomi influenzali, nell'allegato 1 alla Delibera Regionale n. 804 del 29/05/2020 si afferma "Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov-2 è fondamentale che qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell'olfatto e del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio. L'operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio per gli opportuni provvedimenti, sospende l'attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso di insorgenza di sintomi in un minore, viene

immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo una forma di isolamento dal resto del gruppo.

Nell'attesa di riscontrare la positività o meno da parte del bambino o dell'operatore sintomatico, l'attività del centro estivo può proseguire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate all'interno dell'allegato alla DGR 804/2020.

Nel caso venga accertato un caso positivo COVID19, tra i minori o operatori, il dipartimento di prevenzione competente territorialmente metterà in atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. Il soggetto gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle attività per l'individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo. La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti autorità sanitarie.

Domanda

Buongiorno, vorremmo sapere se nell'ambito di un centro estivo per bambini/ragazzi 6/14 anni, a singoli gruppetti sono consentite le seguenti attività:

- 1) passeggiate a piedi nei territori circostanti**
- 2) giri in bicicletta nei territori circostanti**
- 3) visite a aziende agricole/fattorie didattiche**
- 4) giornata presso piscina comunale all'aperto**
- 5) utilizzo di scuolabus per gli spostamenti, nel rispetto della distanza e delle regole di sanificazione**

Risposta:

Buongiorno, in merito a quanto richiesto si comunica che le misure da adottare per attività educative, ludiche e ricreative per minori (i tradizionali centri estivi) sono previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 804 del 29/05/2020.

In relazione alla tipologia di attività consentite si evidenzia che tutte le attività educative proposte devono essere descritte nel progetto organizzativo di cui al punto 5 della DGR n. 804 del 29/05/2020. Tutte le attività svolte devono sempre rispettare le precauzioni generali previste dalla DGR 804/2020 ovvero:

- lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno;
- evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
- indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata. L'uso delle protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio nei luoghi al chiuso e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Resta salvo l'utilizzo di idonei DPI per gli operatori da utilizzare come da indicazioni del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Si ricorda che potranno essere impiegati scuolabus e mezzi di trasporto pubblico o privato dedicati. In caso di utilizzo di mezzi pubblici si rimanda all'ordinanza regionale n.15/PC dd. 17 maggio 2020. In ogni caso vanno garantiti il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro) tra gli occupanti del mezzo e

la sanificazione dello stesso. In relazione del numero e dell'età dei minori, deve essere garantita la presenza di accompagnatori adulti che assicurano anche l'accompagnamento a bordo dei minori stessi.

Domanda

Buonasera, abbiamo una serie di quesiti in vista dell'apertura del centro estivo 3-6 anni:

- 1. DPI: per le mascherine degli educatori avete delle indicazioni oppure facciamo riferimento al nostro RSPP (chiede la chirurgica)? all'esterno gli operatori devono usare la mascherina? Accogliendo bambini fino ai 6 anni, che comunque fanno parte della sezione grandi della scuola dell'infanzia, ci possiamo trovare in un gruppo con bambini sia di 5 che di 6 anni. Questi devono indossare la mascherina tutto il giorno**
- 2. I bambini all'ingresso toglieranno le scarpe per utilizzare delle calzature/calzini per l'interno. Ma quando escono in giardino, utilizzano le scarpe con cui sono arrivati?**
- 3. MATERIALE: è possibile lasciare a disposizione alcuni libri, puzzle, cubi in legno per ciascun gruppo di bambini? Il materiale naturale e l'argilla si possono utilizzare?**
- 4. iter in caso di un bambino o di un operatore covid.**

Risposta

Buongiorno, in merito alla sua domanda si comunica quanto segue:

- La fornitura di tutti i DPI previsti ai propri operatori è garantita dal Soggetto Gestore (capitolo 4. "Soggetto Gestore" della delibera regionale n. 804 del 29/05/2020). I DPI da utilizzare sono indicati dal proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Ai sensi dell'art. 3 c. 3 del DPCM 11/06/2020, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata. L'uso delle protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio nei luoghi al chiuso e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
- Secondo quanto previsto dalla DGR 804/2020, è preferibile l'uso esclusivo di calzature dedicate o calzini antiscivolo per l'ambiente indoor; nel caso i bambini dovessero uscire per andare in giardino potranno utilizzare le stesse scarpe con cui sono arrivati al centro estivo.
- La pulizia dei giocattoli va garantita più volte durante la giornata; a fine giornata gli stessi vanno disinfettati con soluzione a base di ipoclorito di sodio (0,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. Nel caso di peluche si consiglia il lavaggio a 60° e la completa asciugatura. I giocattoli devono essere lavabili, di uso personale per ciascun bambino, o comunque ad uso esclusivo di un singolo gruppo di bambini. Qualora fosse indispensabile, è possibile utilizzare libri, puzzle e dadi in legno all'interno di uno stesso gruppo di bambini garantendo sempre il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 804/2020 al fine di ridurre il contagio. Si consiglia, qualora venissero usati materiali naturali/argilla l'uso esclusivo degli stessi per ciascun bambino.
- In relazione al suo quesito riguardante la gestione del gruppo (operatori e bambini) nel caso in cui sia presente un soggetto (operatore o bambino) che presenti sintomi influenzali, nell'allegato 1 alla

Delibera Regionale n. 804 del 29/05/2020 si afferma “Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov-2 è fondamentale che qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell’olfatto e del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio. L’operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio per gli opportuni provvedimenti, sospende l’attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso di insorgenza di sintomi in un minore, viene immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo una forma di isolamento dal resto del gruppo.

Nell’attesa di riscontrare la positività o meno da parte del bambino o dell’operatore sintomatico, l’attività del centro estivo può proseguire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate all’interno dell’allegato alla DGR 804/2020.

Nel caso venga accertato un caso positivo COVID19, tra i minori o operatori, il dipartimento di prevenzione competente territorialmente metterà in atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. Il soggetto gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle attività per l’individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo. La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti autorità sanitarie.

Domanda

Buongiorno, chiedo cortesemente informazioni riguardo l'apertura dei centri estivi. Sul sito regionale è scritto che dal 15\06\2020 è necessario presentare una SCIA tramite SUAP. La scheda di progetto non è quindi più valida? E' necessaria la firma digitale?

Risposta

Buongiorno, in merito a quanto richiesto si comunica che in seguito a disposizioni ministeriali (Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020), la procedura per l’avvio delle Attività estive COVID-19, a partire dal 15 giugno 2020, avverrà attraverso procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A tal fine è stato aggiornato il procedimento nel portale SUAP regionale.

Per i soggetti gestori che hanno già presentato la domanda con il procedimento autorizzatorio precedente NON è necessario ripresentare la SCIA. Verrà considerato valido quanto precedentemente presentato, pertanto le attività potranno regolarmente iniziare.

I Comuni non dovranno rilasciare nulla osta o autorizzazione definitiva.

Resta l’obbligo in capo ai gestori di inoltrare all’ASFO il progetto organizzativo del servizio offerto (secondo le modalità descritte sul sito aziendale - https://asfo.sanita.fvg.it/it/schede/centri_estivi.html).

Domanda

Buongiorno, sono a porre un quesito in merito ai centri estivi:

in caso di insorgenza di febbre o di altro sintomo riconducibile al COVID in un bambino (al di fuori del centro estivo o, come talvolta accade, durante l'orario del centro), la successiva riammissione al centro a seguito di guarigione avviene con semplice autocertificazione di un genitore o serve certificato medico? Nel caso di insorgenza di sintomi durante l'orario del centro estivo, noi ci limitiamo a tener traccia dell'evento o dobbiamo segnalarlo a voi ASFO?

Risposta

Buongiorno, in merito a quanto richiesto si comunica che la DGR 804/2020 prevede quanto segue: per prevenire ogni possibile contagio da SARS-Cov_2 è fondamentale che qualunque persona che presenti sintomi che possano far sospettare una infezione (alterazione dell'olfatto e del gusto, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non acceda al servizio. L'operatore che manifesti sintomi durante la permanenza informa tempestivamente il referente del servizio per gli opportuni provvedimenti, sospende l'attività ponendosi in isolamento e contatta il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria. Analogamente, nel caso di insorgenza di sintomi in un minore, viene immediatamente contattato un genitore/familiare per il rientro a domicilio e attivazione del MMG/Pediatra di Libera Scelta (PLS), organizzando nel frattempo una forma di isolamento dal resto del gruppo.

Nel caso venga accertato un caso positivo COVID19, tra i minori o operatori, il dipartimento di prevenzione competente territorialmente metterà in atto tutte le misure per garantire il contenimento e la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.

Il soggetto gestore collaborerà con il personale del dipartimento di prevenzione nelle attività per l'individuazione di tutti i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso positivo.

La prosecuzione o meno delle attività e le relative modalità saranno definite dalle competenti autorità sanitarie.

Si ricorda che non vi è alcun obbligo normativo di richiesta da parte del soggetto gestore del centro estivo di un certificato medico ai fini del rientro presso la struttura del minore a seguito di guarigione.

Domanda

La nostra scuola materna sta organizzando il centro estivo, sono arrivate numerose richieste e ci piacerebbe poter accontentare tutti. Viste le nuove indicazioni dell'allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19, che al punto 2.3 prevede un rapporto numerico tra il personale ed i bambini CONSIGLIATO di 1 a 5, è possibile aumentare tale rapporto a 1 a 6 (4 gruppi da 6 bambini) per poter accogliere tutte le domande? (Gli spazi della scuola lo consentirebbero).

Risposta

in merito a quanto richiesto si comunica che l'allegato 8 del DPCM 11/06/2020 al punto 2.3 prevede che il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:

- 1) per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.

Domanda

Per i centri estivi è possibile prevedere la figura di un operatore che per lo svolgimento di una specifica attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...) incontri tutti i gruppi, seppur in momenti diversi?

Risposta

Al fine di evitare intersezioni tra operatori e gruppi di bambini diversi, si raccomanda di individuare un operatore per ogni gruppo di utenti e di organizzare le attività in modo tale da garantire la continuità di relazione tra operatore e gruppo di bambini (si raccomanda di fare in modo che l'operatore resti il medesimo per ciascun gruppo per tutto il periodo di permanenza presso la struttura). Nel caso di operatori che frequentano la struttura per lo svolgimento di specifiche attività (es. laboratori artistici, musicali, ecc...), qualora si trovino ad interagire con i diversi gruppi di bambini presenti (seppur in momenti diversi), dovrà essere mantenuta per tutta la durata di svolgimento dell'attività il distanziamento sociale di almeno un metro, nonché l'utilizzo degli idonei DPI (mascherina, ecc...).

Si ricorda che vanno, in ogni caso, garantite opportune modalità di "tracciamento" dei contatti, aventi l'obiettivo di registrare i partecipanti e gli operatori presenti in struttura, nonché le situazioni di intersezione/contatto tra gruppi di minori e operatori (interni e/o esterni alla struttura).

Domanda

Buongiorno, chiedo precisazioni circa la gestione dei centri estivi 6-17 anni. I ragazzi /e con 14 anni compiuti possono accedere ai centri estivi e uscire in autonomia, senza necessità di accompagnatori? Con apposita delega un adulto può accompagnare e/o ritirare più bambini?

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto si comunica che per l'ingresso e l'uscita dei minori dal centro estivo può essere effettuato secondo le modalità definite dal gestore e condivise con i genitori degli utenti.

Si ricorda che all'esterno del centro estivo devono essere rispettate le misure di contenimento del contagio previste sull'intero territorio nazionale

Domanda

Buongiorno, secondo l'allegato 8 del DPCM 11/06/2020, è previsto che il numero di 7 bambini per la fascia 6/11 anni è "consigliato". Vorrei sapere se un gruppo in cui ci sono dei fratelli, può essere formato da 8 bambini.

Risposta

In merito a quanto richiesto si comunica che l'allegato 8 del DPCM 11/06/2020 al punto 2.3 prevede che il rapporto numerico minimo consigliato tra operatori, educatori o animatori e bambini ed adolescenti è graduato in relazione all'età dei minori:

- 1) per i bambini in età da nido o scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età da scuola primaria (da 6 a 11 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età da scuola secondaria (da 12 a 17 anni), è consigliato un rapporto di un operatore, educatore o animatore ogni 10 adolescenti.

In particolare si ricorda che la DGR 804/2020 prevede che possono esserci deroghe nella composizione dei gruppi al fine di garantire la compresenza di fratelli all'interno degli stessi gruppi. Pertanto, in caso di fratelli, è possibile formare un gruppo da 8 bambini.

Domanda

Buongiorno, chiedo alcune informazioni relative alla gestione dei centri estivi:

- 1) I bambini possono portarsi da casa uno zaino proprio con merenda, bottiglia d'acqua, proprio kit di cancelleria varia ad uso proprio, berretto, ecc.?
- 2) E' ancora valida la necessità di cambiare calzature quando si entra nei locali interni?
- 3) Possono essere fatte escursioni sul territorio a piedi o in bicicletta (propria) incontrando dei "testimoni" o "esperti" all'aperto? Che precauzioni tenere? Se si entra in un'altra sede è possibile? con quali condizioni?

Risposta

In merito a quanto da lei richiesto si comunica che:

1. Sì, è consentito, portare il "pranzo al sacco", la bottiglia d'acqua (si consiglia di applicare sulla stessa un'etichetta con il nome del bambino) e il Kit cancelleria rispettando sempre le precauzioni igienico-sanitarie. Tutto ad uso esclusivo per ogni bambino ed evitando scambi di bottiglie/borracce e/o materiali.
2. Secondo quanto previsto dalla DGR 804/2020, è preferibile l'uso esclusivo di calzature dedicate o calzini antiscivolo per l'ambiente indoor; nel caso i bambini dovessero uscire per andare in giardino potranno utilizzare le stesse scarpe con cui sono arrivati al centro estivo.
3. In relazione alla tipologia di attività consentite si evidenzia che tutte le attività educative proposte devono essere descritte nel progetto organizzativo di cui al punto 5 della DGR n. 804 del 29/05/2020. Tutte le attività svolte devono sempre rispettare le precauzioni generali previste dalla DGR 804/2020 ovvero:
 - lavarsi le mani con acqua e sapone o laddove non disponibile con soluzioni/gel a base alcolica, più volte al giorno;
 - evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori;
 - indossare la mascherina, obbligatoria dai 6 anni di età, ed eseguire l'igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa ed eliminata. L'uso delle protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio nei luoghi al chiuso e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Resta salvo l'utilizzo di idonei DPI per gli operatori da utilizzare come da indicazioni del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Si ricorda che potranno essere impiegati scuolabus e mezzi di trasporto pubblico o privato dedicati. In caso di utilizzo di mezzi pubblici si rimanda all'ordinanza regionale n.15/PC dd. 17 maggio 2020. In ogni caso vanno garantiti il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro) tra gli occupanti del mezzo e la sanificazione dello stesso. In relazione del numero e dell'età dei minori, deve essere garantita la presenza di accompagnatori adulti che assicurano anche l'accompagnamento a bordo dei minori stessi.